

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 192

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
13 luglio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1054/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica, per quanto riguarda il flubendazolo e il lasalocid, gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1056/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 6

Regolamento (CE) n. 1057/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi 9

Regolamento (CE) n. 1058/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi 10

Regolamento (CE) n. 1059/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi 11

Regolamento (CE) n. 1060/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

12

Regolamento (CE) n. 1061/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003..... 14

Regolamento (CE) n. 1062/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003..... 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 1063/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	16
Regolamento (CE) n. 1064/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna	17
Regolamento (CE) n. 1065/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali	18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità


Commissione

2006/485/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 settembre 2004, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.; Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor S.A.; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd; KM Europa Metal AG, Tréfinmétaux SA ed Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY; Wieland Werke AG (Caso C.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame) [notificata con il numero C(2004) 2826]** 21
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2006/486/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur** 30



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	93,3
	999	93,3
0707 00 05	052	86,8
	999	86,8
0709 90 70	052	79,4
	999	79,4
0805 50 10	388	60,3
	524	54,3
	528	59,0
	999	57,9
0808 10 80	388	87,3
	400	110,9
	404	94,7
	508	87,0
	512	72,5
	524	48,2
	528	78,9
	720	108,2
	800	162,7
	804	92,9
	999	94,3
0808 20 50	388	100,1
	512	97,0
	528	91,7
	720	36,6
	999	81,4
0809 10 00	052	141,3
	999	141,3
0809 20 95	052	298,6
	068	95,0
	400	375,3
	999	256,3
0809 30 10, 0809 30 90	052	124,8
	999	124,8
0809 40 05	624	140,7
	999	140,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che modifica, per quanto riguarda il flubendazolo e il lasalocid, gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, terzo comma,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2) La sostanza flubendazolo rientra attualmente nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli, i tacchini, la selvaggina da penna selvatica e i suini in rapporto a carne, pelle e grasso, fegato e reni nonché per i polli le cui uova sono destinate al consumo umano. L'iscrizione del flubendazolo in tale allegato va estesa a tutte le specie di pollame in rapporto a carne, pelle e grasso, fegato, reni e uova.

(3) La sostanza lasalocid rientra attualmente nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il pollame rispetto

a carne, pelle e grasso, fegato e reni, esclusi gli animali le cui uova sono destinate al consumo umano. La sostanza lasalocid andrebbe inclusa nell'allegato III del suddetto regolamento per il pollame le cui uova sono destinate al consumo umano, in attesa della convalida dei metodi d'analisi. La disposizione attuale, perciò, che esclude animali le cui uova sono destinate al consumo umano, andrebbe cancellata a partire dall'iscrizione del lasalocid nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre fissare un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dall'11 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

A. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione
«Flubendazolo	Somma di flubendazolo e (2-ammino-1H-benzimidazolo-5-yl) (4-fluorofenil) metanone	Pollame, suini	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Reni
Flubendazolo	Flubendazolo	Pollame	400 µg/kg	Uova ⁽¹⁾

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.4. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione
«Lasalocid	Lasalocid A	Pollame	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Reni ⁽¹⁾

B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):

2. Agenti antiparassitari

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.5. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione
«Lasalocid	Lasalocid A	Pollame	150 µg/kg	Uova ⁽¹⁾

(¹) I limiti dei residui massimi provvisori scadono il 1° gennaio 2008.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura

combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell'allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Apparecchio digitale portatile a pila per la registrazione e la riproduzione di suono e video, contenente in un unico involucro le principali componenti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un disco rigido con capacità di memoria di 30 GB, — un display a colori con una diagonale di 6,35 cm (2,5 pollici), — un microfono, e — un apparecchio radiricevente. <p>L'apparecchio è in grado di leggere i formati seguenti: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, WMV, MJPEG, MP3 e WMA.</p> <p>Può essere collegato a una macchina automatica per il trattamento dell'informazione mediante una porta USB per scaricare o caricare i media file. È collegabile anche a vari apparati mediante un'interfaccia audio/video (A/V).</p> <p>Può registrare fino a 15 000 canzoni o 120 ore di video digitali o 25 000 fotografie. Può anche registrare la voce.</p>	8521 90 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.</p> <p>Dato che l'apparecchio ha una funzione specifica, la classificazione come unità di memoria alla voce 8471 è esclusa (note 5.B e 5.E del capitolo 84).</p> <p>Vista la capacità dell'apparecchio, la sua principale funzione è registrare o riprodurre video come prevede la voce 8521. Pertanto, è esclusa la classificazione alle voci 8520 e 8527.</p> <p>Il prodotto non è né un apparecchio ricevente per la televisione né un videomonitor e pertanto è esclusa la classificazione alla voce 8528.</p> <p>Dato che l'apparecchio ha una funzione specificata altrove nel capitolo 85 (voce 8521), la classificazione alla voce 8543 è esclusa.</p>
<p>2. Articolo composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una penna a sfera con cartuccia sostituibile, — una memoria flash con capacità di 128 MB e un'interfaccia USB che può essere inserita nella porta USB di una macchina per l'elaborazione automatica delle informazioni. <p>I componenti possono essere utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro.</p>	8523 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3.b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8523, 8523 90 e 8523 90 90.</p> <p>Il prodotto è un articolo composto costituito da una penna a sfera e da una memoria flash USB. Tenuto conto del valore dei componenti, l'articolo è destinato essenzialmente ad essere usato per immagazzinare dati (voce 8523).</p> <p>La funzione della memoria flash USB è uguale a quella di una flash memory card, vale a dire l'immagazzinamento temporaneo di dati digitali (compresi i file MP3). La presenza di un'interfaccia USB non modifica tale funzione. Pertanto, una memoria flash USB non è una macchina per l'elaborazione automatica delle informazioni o una sua unità. La classificazione alla voce 8471 è quindi esclusa (nota 5.E del capitolo 84).</p>

(1)	(2)	(3)
<p>3. Articolo composto da:</p> <p>— un orologio dotato unicamente di indicatore meccanico,</p> <p>— una memoria flash con capacità di 128 MB e un'interfaccia USB che può essere inserita nella porta USB di una macchina per l'elaborazione automatica delle informazioni.</p> <p>Le componenti possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra.</p>	8523 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3.b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8523, 8523 90 e 8523 90 90.</p> <p>Il prodotto è un articolo composito costituito da un orologio e da una memoria flash USB. Tenuto conto del valore delle componenti, l'articolo è destinato essenzialmente ad essere usato per immagazzinare dati (voce 8523).</p> <p>La funzione della memoria flash USB è uguale a quella di una flash memory card, vale a dire l'immagazzinamento temporaneo di dati digitali (compresi i file MP3). La presenza di un'interfaccia USB non modifica tale funzione. Pertanto, una memoria flash USB non è una macchina per l'elaborazione automatica delle informazioni o una sua unità. La classificazione alla voce 8471 è quindi esclusa (nota 5.E del capitolo 84).</p>
<p>4. Otto piccoli cubi di plastica, con 48 facce, tenuti insieme da due bordi.</p> <p>La posizione dei cubi può essere modificata, in modo da creare forme geometriche che riproducono correttamente delle illustrazioni.</p>	9503 60 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503, 9503 60 e 9503 60 90.</p> <p>Dato che occorre manipolare i cubi per riprodurre correttamente le illustrazioni, il prodotto è considerato un puzzle.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Portogallo.

considerando quanto segue:

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

(1) In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, è necessario creare le condizioni per importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.*Articolo 2*

La gara è aperta fino al 31 agosto 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾ ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.*Articolo 3*

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

(3) In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

considerando quanto segue:

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

(1) In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, è necessario creare le condizioni per importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.*Articolo 2*

La gara è aperta fino al 31 agosto 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati con relativo bando.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾ ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.*Articolo 3*

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

(3) In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù delle obbligazioni internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, ha stabilito alcune modalità specifiche necessarie per l'attuazione di tali gare.
- (3) In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽⁴⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 tonnellate per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione potrebbe creare turbative

sul mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere tale cumulo.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.
3. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2886/2002.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 21 dicembre 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2006
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 992/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 179 del 1.7.2006, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.

REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 104 000 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4677) per la campagna 2006/2007.

(2) I quantitativi richiesti in data lunedì 10 luglio 2006, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2002, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 10 luglio 2006 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 1,612903 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 384 000 tonnellate di frumento (numero d'ordine 09.4676) per la campagna 2006/2007.

- (2) I quantitativi richiesti in data lunedì 10 luglio 2006, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2002, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di frumento «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 10 luglio 2006 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 12,610837 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a

condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 2006 possono essere presentate domande di titoli per 1 701,414 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, i quantitativi riservati agli importatori tradizionali nell'ambito dei due contingenti tariffari sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel corso del periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2006.
- (2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi di cui possono disporre nell'ambito dei due contingenti sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999, per il numero d'ordine 09.0003, superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
- b) 12,352941 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

2. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
- b) 4,906976 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2006****che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l'apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell'ex Repubblica iugoslava di

Macedonia, come previsto dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella settimana dal 3 al 7 luglio 2006 sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numeri d'ordine 09.4318, 09.4320 e 09.4325.
- (2) La Commissione deve pertanto stabilire un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile e informare eventualmente gli Stati membri che il massimale di cui trattasi è raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 3 al 7 luglio 2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 luglio 2006	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	0	Raggiunto
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	0	Raggiunto
09.4336	Guyana	0	Raggiunto
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	0	Raggiunto
09.4339	Kenya	0	Raggiunto
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	0	Raggiunto
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	0	Raggiunto
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	0	Raggiunto
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	0	Raggiunto
09.4351	Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero complementare
Titolo III del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 luglio 2006	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	100	
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 luglio 2006	Limite
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	100	
09.4345	Suriname	100	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	100	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 luglio 2006	Limite
09.4317	Australia	100	
09.4318	Brasile	50	Raggiunto
09.4319	Cuba	100	
09.4320	Altri paesi terzi	100	Raggiunto

Zucchero Balcani

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 luglio 2006	Limite
09.4324	Albania	100	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	100	Raggiunto
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo	100	

Campagna 2006

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 luglio 2006	Limite
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2004

relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.; Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor S.A.; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd; KM Europa Metal AG, Tréfinétaux SA ed Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY; Wieland Werke AG

(Caso C.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame)

[notificata con il numero C(2004) 2826]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/485/CE)

Il 3 settembre 2004 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE. A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾, con la presente comunicazione la Commissione rende pubblici i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione e indica le sanzioni inflitte, tenendo conto dell'interesse legittimo delle imprese perché siano tutelati i loro segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

I. BREVE DESCRIZIONE DELL'INFRAZIONE

Destinatari della decisione e natura dell'infrazione

(1) Sono destinatarie della presente decisione:

— Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.,

— Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. («Buntmetall» o «BMA»),

— Halcor S.A. («Halcor»),

— HME Nederland BV («HME»),

— IMI plc, IMI Kynoch Ltd e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd («YCT»), indicate collettivamente come «gruppo IMI» o «IMI»,

— KM Europa Metal AG («KME» o «KM Europa Metal»), Tréfinétaux SA («TMX» o «Tréfinétaux») ed Europa Metalli SpA («EM» o «Europa Metalli»), indicate collettivamente come «gruppo KME»,

— Mueller Industries, Inc. («Mueller»), WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL,

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

— Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY, indicate collettivamente come «Outokumpu»,

— Wieland Werke AG («Wieland» o «Wieland Werke»).

- (2) Le imprese destinatarie della presente decisione hanno preso parte da almeno il 3 giugno 1988 fino al 22 marzo 2001 a un'unica, complessa e continua infrazione dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (il «trattato CE» o il «trattato») e, dal 1° gennaio 1994, l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in tutto il territorio SEE, determinando i prezzi, ripartendo i mercati e scambiandosi informazioni riservate nel mercato dei tubi idrotermosanitari in rame.

Imputazione delle responsabilità

SMI e KME

- (3) La Società Metallurgica Italiana SpA («SMI») è la holding italiana del gruppo KME, al quale appartengono Europa Metalli SpA («EM» o «EM/LMI» o «Europa Metalli») e Tréfinétaux SA («Tréfinétaux» o «TMX»). Dopo aver esaminato le argomentazioni della SMI e del KME riguardo alla posizione della SMI nel procedimento in oggetto, la Commissione ha concluso che la SMI non deve essere destinataria della presente decisione.
- (4) In base alle prove presentate da KME, è sembrato opportuno distinguere, ai fini dell'imputazione delle responsabilità all'interno del gruppo SMI, due periodi a sé stanti. Nel primo periodo, comprendente gli anni dal 1988 al 1995, KME deve essere considerata un'impresa distinta da EM e TMX, nonostante che SMI ne avesse acquisito il 76,9 % nel 1990. KME aveva un consiglio d'amministrazione diverso da quello delle società consorelle, e si è accertato che la sua gestione operativa è stata coordinata con quelle di EM e TMX soltanto dopo la ristrutturazione del gruppo nel 1995, quando KME acquisì il 100 % delle azioni di EM e TMX. Si può quindi concludere che, nel periodo dal 1988 al 1995, KME era responsabile soltanto del proprio comportamento, e non di quello delle società consorelle.
- (5) D'altro canto, EM e la sua affiliata TMX, che era di totale proprietà di EM fino al 1995, devono essere considerate una singola unità economica e quindi un'unica impresa, distinta da KME fino alla ristrutturazione del gruppo. Oltre al fatto che EM controllava al 100 % TMX, vari altri elementi corroboravano la supposizione che l'affiliata non seguisse una sua politica commerciale autonoma (per esempio, i dirigenti di EM venivano presentati al consiglio d'amministrazione di TMX; le due società seguivano le medesime strategie commerciali; nel 1993 fu costituita un'organizzazione comune delle vendite; dal 1989 le due società partecipavano al medesimo cartello nel medesimo mercato di prodotti). Di conseguenza, nel periodo 1989-1995 EM era responsabile del proprio

comportamento ed era responsabile congiuntamente e solidalmente con TMX del comportamento illecito di questa.

- (6) Per il periodo 1995-2001, quando KME controllava il 100 % del capitale di entrambe le società, EM e TMX, si deve ritenere che le entità facenti parte del gruppo KME agissero sul mercato come un'unica impresa. La supposizione del controllo, basata sul fatto che KME possedeva il 100 % delle azioni di EM e TMX, supposizione che è corroborata anche da considerevoli nessi nella gestione e dalla realtà economica, non è stata confutata con prove sufficienti. Di conseguenza, KME, EM e TMX sono responsabili congiuntamente e solidalmente del loro comportamento illecito nel periodo dal 1995 al 2001.

Outokumpu

- (7) Per quanto riguarda Outokumpu (Finlandia), la Commissione ha ritenuto la società madre Outokumpu Oyj responsabile congiuntamente e solidalmente del comportamento della società affiliata, di sua totale proprietà, Outokumpu Copper Products Oy («OCP»). Outokumpu Oyj controllava l'intero capitale di OCP per tutta la durata dell'infrazione. Inoltre, secondo Outokumpu, la società madre era coinvolta nell'infrazione, tramite il suo reparto Copper Products, prima del maggio 1988 ed era al corrente che quest'infrazione continuava ad essere commessa dalla sua affiliata, quando questa fu costituita e assunse le sue funzioni, tra il maggio e il dicembre 1988. Tuttavia, la società madre non ordinò all'affiliata di porre fine all'infrazione. Di conseguenza, si può supporre che Outokumpu Oyj esercitasse un controllo integrale ed effettivo sulla politica commerciale della sua affiliata, supposizione che Outokumpu non è stata in grado di confutare. Nei confronti di Outokumpu, la Commissione ha limitato la sua valutazione al periodo successivo al settembre 1989, perché per gli anni 1987 e 1988 le prove erano scarse.

Le altre partecipanti

- (8) Mueller, IMI, Wieland e Boliden non hanno contestato la responsabilità della loro rispettiva holding e società madre per il comportamento delle loro affiliate attive nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame.

Durata dell'infrazione

- (9) Le imprese in questione hanno commesso insieme l'infrazione come minimo nei seguenti periodi:
- a) Boliden AB, insieme con Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB) e Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

- b) Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB), insieme con Boliden AB e Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;
- c) Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), insieme con Boliden AB e Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB), dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;
- d) Austria Buntmetall AG:
- i) insieme con Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., almeno dal 29 agosto 1998 fino all'8 luglio 1999, e
- ii) insieme con Wieland Werke AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;
- e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.:
- i) insieme con Austria Buntmetall AG, almeno dal 29 agosto 1998 fino all'8 luglio 1999, e
- ii) insieme con Wieland Werke AG e Austria Buntmetall AG, dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;
- f) Halcor S.A. almeno dal 29 agosto 1998 fino almeno all'inizio del settembre 1999;
- g) HME Nederland BV almeno dal 29 agosto 1998 fino al 22 marzo 2001;
- h) IMI plc insieme con IMI Kynoch Ltd e Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
- i) IMI Kynoch Ltd insieme con IMI plc e Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
- j) Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) insieme con IMI plc e IMI Kynoch Ltd, dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
- k) KM Europa Metal AG:
- i) da sola dal 3 giugno 1988 al 19 giugno 1995, e
- ii) insieme con Tréfinmétaux SA ed Europa Metalli SpA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
- l) Europa Metalli SpA:
- i) insieme con TMX, dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e
- ii) insieme con KM Europa Metal AG e Tréfinmétaux SA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.
- m) Tréfinmétaux SA:
- i) insieme con Europa Metalli SpA, dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e
- ii) insieme con KM Europa Metal AG e Europa Metalli SpA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.
- n) Mueller Industries, Inc., insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all'8 gennaio 2001;
- o) WTC Holding Società, Inc., insieme con Mueller Industries, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all'8 gennaio 2001;
- p) Mueller Europe Ltd, insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Industries, Inc., DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all'8 gennaio 2001;
- q) DENO Holding Società, Inc., insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, Mueller Industries, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all'8 gennaio 2001;
- r) DENO Acquisition EURL, insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e Mueller Industries, Inc., dal 21 ottobre 1997 all'8 gennaio 2001;

- s) Outokumpu Oyj insieme con Outokumpu Copper Products Oy, dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
- t) Outokumpu Copper Products Oy, insieme con Outokumpu Oyj, dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
- u) Wieland Werke AG:
- i) da sola dal 29 settembre 1989 all'8 luglio 1999, e
- ii) insieme con Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001.

Il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame

- (10) I tubi in rame si suddividono generalmente in due categorie: i) i tubi industriali, suddivisi a loro volta in sottocategorie a seconda dell'utilizzo finale (condizionamento dell'aria e refrigerazione, impianti, riscaldamento a gas, filtri/essiccatori e cavi per telecomunicazioni) e ii) i tubi idrotermosanitari (denominati anche tubi sanitari, tubi idrici o tubi per impianti), che vengono utilizzati per acqua, gasolio, gas e impianti di riscaldamento nel settore edilizio⁽¹⁾.
- (11) Un tempo i tubi idrotermosanitari erano fabbricati soprattutto in rame — in rame riciclato, rame di nuova affinità (rame catodico) o pani di rame — e talvolta in acciaio, ma fin dai primi anni 1990 i tubi idrotermosanitari sono fabbricati sempre più in plastica o in composti (plastica con strati di alluminio). Hanno portato a questa sostituzione i dibattiti pubblici sugli standard qualitativi dell'acqua potabile e la conseguente adozione, nel 1998, della direttiva europea in materia, appunto, di acqua potabile.
- (12) Per i tubi idrotermosanitari, i clienti sono perlopiù distributori, grossisti e dettaglianti, i quali li vendono a installatori e ad altri consumatori finali, mentre i tubi industriali di solito vengono utilizzati da e venduti direttamente a industrie e fabbricanti d'impianti o di componenti.

- (13) Secondo le stime, nel 2000 il valore del mercato SEE era di circa 1 miliardo di EUR per i tubi idrotermosanitari in rame nudo e di circa 200 milioni di EUR per i tubi idrotermosanitari in rame con isolamento in plastica⁽²⁾. I massimi fabbricanti europei di tubi idrotermosanitari in rame sono le imprese destinatarie della presente decisione. Sempre secondo le stime, le loro quote del mercato SEE (per i tubi in rame nudo) nel 2000, l'ultimo anno in cui era operativa l'intesa di cartello, erano circa le seguenti: KME [...] %, IMI [...] %, Outokumpu [...] %, Wieland Werke [...] %, Mueller [...] %, Boliden [...] %, Buntmetall [...] % (1998), HME [...] %, Halcor [...] %. Nel mercato aggregato SEE, sempre secondo le stime, le quote nel 2000, l'ultimo anno in cui era operativa l'intesa di cartello, erano (per i tubi idrotermosanitari in rame nudo e in rame con isolamento in plastica) circa le seguenti: KME [...] (*) % e Wieland [...] %. Sul totale del mercato SEE dei tubi idrotermosanitari in rame nudo, queste imprese detenevano insieme una quota di circa l'80-90 %. Tuttavia, si deve osservare che non tutte le imprese in questione hanno commesso l'infrazione per tutto il periodo.

Operatività del cartello

- (14) Le imprese destinatarie della presente decisione hanno costituito parti attive nel commettere un'infrazione unica, continua e complessa e, per quanto riguarda Boliden, il gruppo KME e Wieland, anche multiforme, dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, nella massima parte del territorio SEE: hanno ripartito volumi e quote di mercato, si sono accordate in certi casi su obiettivi o aumenti dei prezzi o su altre condizioni commerciali relative ai tubi idrotermosanitari in rame (e, nel caso di KME e Wieland, ai tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica), hanno controllato l'attuazione delle loro intese anticoncorrenziali scambiandosi informazioni su vendite, ordinazioni, quote di mercato e determinazione dei prezzi e si sono accordate in materia di posizione dominante. L'infrazione ha avuto inizio nel giugno 1988 ed è terminata nel marzo 2001. In periodi di tempo diversi sono state coinvolte società diverse.
- (15) Si tratta di un'unica infrazione, poiché vi erano uno scopo continuo e azioni e misure continue intese a ripartire i volumi ed a coordinare i prezzi. L'infrazione è complessa, poiché comprende al tempo stesso intese e pratiche concertate.
- (16) Il comportamento anticoncorrenziale costituisce anch'esso un'infrazione multiforme, poiché era organizzato a tre livelli, nell'intento di evitare la concorrenza nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame.

⁽¹⁾ Cfr. 32123. Secondo uno studio di Boliden, il 45 % era utilizzato per impianti idrici, il 52 % per impianti di riscaldamento e il 3 % per condutture del gas.

⁽²⁾ Si sta effettuando la verifica di queste cifre.

(*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre.

(17) La collaborazione al primo livello ha avuto inizio almeno nel giugno 1988 (fino al marzo 2001), coinvolgendo i cosiddetti produttori «SANCO®» (il club «SANCO»), ossia KME, Tréfinmétaux, Europa Metalli, Boliden e Wieland. Boliden ridusse la sua partecipazione alla collaborazione SANCO nel luglio 1995, continuando tuttavia a partecipare allo scambio d'informazioni fino al marzo 2001. I produttori SANCO® ripartivano le quote di mercato dei tubi SANCO®, si scambiavano informazioni riservate, determinavano e coordinavano i prezzi e le riduzioni di prezzo. A quanto sembra, si trattava di una collaborazione strettissima, che serviva da preparazione per gli incontri con i produttori non SANCO. Vi parteciparono anche KME e Wieland, per i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica WICU® e Cuprotherm, cominciando almeno dall'inizio del 1991 e continuando fino al marzo 2001.

(18) La collaborazione al secondo livello ha avuto inizio almeno nel settembre 1989, coinvolgendo i massimi produttori europei (il «gruppo dei cinque»), comprendente produttori SANCO e non SANCO: KME (incluse Tréfinmétaux ed Europa Metalli), Wieland, Outokumpu, IMI e, dall'ottobre 1997, Mueller. Lo scopo principale era stabilizzare e ripartire le quote di mercato e coordinare i prezzi e le riduzioni di prezzo. Gli incontri si svolgevano in occasione di riunioni delle associazioni del settore (per esempio le riunioni del Consiglio internazionale del rame rifinito (International Wrought Copper Council, «IWCC») o, separatamente, a Zurigo. La collaborazione prevedeva incontri dei responsabili della gestione ad alto livello o a livello operativo. Questi contatti si svilupparono in tre fasi: dal settembre 1989 al giugno/luglio 1994 (organizzazione dello scambio d'informazioni e del coordinamento); dal luglio 1994 al giugno 1997 (contatti meno intensi); dal giugno 1997 al marzo 2001 (ripristino effettivo ed efficiente del coordinamento).

(19) La collaborazione al terzo livello ha avuto inizio nell'agosto 1998 ed è continuata tra l'agosto 1999 e il marzo 2001. Vi erano coinvolti il suddetto gruppo dei cinque e quattro produttori di minori dimensioni (insieme, il «gruppo dei nove»): Halcor fino all'agosto 1999, HME Nederland BV, Boliden (la cui partecipazione non è stata continua) e Buntmetall fino al marzo 2001. Il gruppo dei nove discuteva sulle quote del mercato e sugli obiettivi in materia di prezzi e di margini di profitto.

II: AMMENDE

Importi di base

(20) L'infrazione in oggetto consisteva principalmente in pratiche di determinazione dei prezzi e di ripartizione del mercato, le quali per loro natura si configurano come gravissime violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE. Si è accertato che le intese di cartello erano attuate anche in concreto e che, almeno in certi periodi, hanno portato ad aumenti dei prezzi sul mercato. Il cartello si

estendeva all'intero mercato comune ed a quasi tutto il SEE, dopo che questo si è costituito.

(21) Considerati la natura stessa del comportamento in esame, l'incidenza effettiva sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame e il fatto che la collaborazione si estendeva a un mercato geografico d'imponenti dimensioni (la massima parte del SEE), le destinatarie della presente decisione hanno commesso una gravissima infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE.

Trattamento differenziale

(22) Nelle circostanze del caso in oggetto, nel quale sono coinvolte varie imprese, per stabilire gli importi di base delle ammende si è tenuto conto della rilevanza specifica di ciascuna impresa sul mercato, allo scopo di calcolare l'incidenza effettiva che il comportamento trasgressivo di ognuna di tali imprese ha esercitato sulla concorrenza.

(23) Per stabilire l'entità dell'ammenda, le società in questione sono state suddivise in quattro categorie in base alla loro quota del mercato SEE per il prodotto in oggetto nell'ultimo anno intero in cui è stata commessa l'infrazione (il 2000). La prima categoria comprende KME; la seconda Outokumpu, IMI, Mueller e il gruppo Wieland Werke, inclusa BMA (circa la metà della quota di mercato di KME); la terza categoria comprende Boliden (circa due terzi della quota di mercato della seconda categoria); la quarta HME e Halcor (circa la metà della quota di mercato della seconda categoria).

(24) Poiché nel periodo 1988-1995 EM e TMX costituivano un'unica impresa, esse sono congiuntamente e solidalmente responsabili della loro parte nell'infrazione. Anche KME, EM e TMX costituivano un'unica impresa (il «gruppo KME») nel periodo 1995-2001, ed esse sono congiuntamente e solidalmente responsabili di quella parte dell'infrazione. Di conseguenza, l'importo di base dell'ammenda è stato suddiviso in due parti: una per il periodo 1988-1995 e l'altra per il periodo 1995-2001. Come risultato, a KME da sola è stata inflitta un'ammenda di 17,96 milioni di EUR; EM e TMX sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di un'ammenda di 16,37 milioni di EUR; KME, EM e TMX (ossia il gruppo KME) sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di un'ammenda di 32,75 milioni di EUR.

(25) Analogamente, per imputare le responsabilità all'interno del gruppo Wieland si sono distinti due diversi periodi. Wieland Werke AG ha acquisito il controllo esclusivo del gruppo Buntmetall nel 1999. Di conseguenza, Wieland Werke AG e il gruppo Buntmetall sono stati considerati un'impresa unica, avente responsabilità congiunta e solidale dell'infrazione, soltanto dal 1999.

- (26) Nei confronti di Outokumpu, per assicurare all'ammenda inflittale un sufficiente effetto deterrente, si è applicato un fattore moltiplicatore dell'1,5 all'importo iniziale dell'ammenda stessa. In questa valutazione, si doveva tener conto del fatturato complessivo mondiale del gruppo (circa 5 miliardi di EUR), dato che la stessa società madre (Outokumpu Oy) era coinvolta nell'infrazione nel 1988, tramite il suo reparto Copper Products, e in seguito non aveva ordinato all'affiliata OCP, di sua integrale proprietà, di porre fine a tale infrazione. Rispetto alle altre partecipanti, Outokumpu ha dimensioni più che doppie in termini di fatturato complessivo mondiale.

Durata

- (27) Società diverse sono state coinvolte in periodi diversi. L'infrazione ha avuto inizio almeno il 3 giugno 1988 ed è continuata almeno fino al 22 marzo 2001. Le seguenti società hanno commesso un'infrazione continua per la rispettiva durata qui indicata:

— gruppo Boliden:	12 anni e 9 mesi,
— gruppo Buntmetall:	2 anni e 6 mesi,
— Halcor:	12 mesi,
— HME:	2 anni e 6 mesi,
— gruppo IMI:	11 anni e 5 mesi,
— gruppo KME:	12 anni e 9 mesi (in totale, ripartiti secondo la partecipazione di ciascuna delle sue società): (KME) 12 anni e 9 mesi; (EM/TMX) 11 anni e 5 mesi),
— gruppo Mueller:	3 anni e 2 mesi,
— gruppo Outokumpu:	11 anni e 5 mesi,
— Wieland Werke:	11 anni e 5 mesi.

- (28) Nella disciplina interna del cartello vi sono stati periodi di diversa intensità. Il periodo dalla metà del 1994 alla metà

del 1997 è stato indicato da Outokumpu come un «periodo calmo»: KME e Wieland proseguirono la loro cooperazione in WICU, Cuprotherm e SANCO, e nel 1996 vi fu qualche riunione tra IMI, Wieland, Outokumpu e KME. Sebbene fosse evidente la minore efficienza nel funzionamento del cartello, proseguirono, almeno a titolo occasionale, gli scambi d'informazioni riservate. Outokumpu ha confermato che si è trattato di un periodo di contatti meno intensi. Per tali motivi, questo periodo era caratterizzato da attività di cartello ridotte, ma non totalmente interrotte: quindi i periodi di riduzione delle attività di cartello non incidono sulla durata dell'infrazione (12 anni e 9 mesi).

Circostanze aggravanti

- (29) Per quanto riguarda Outokumpu, l'infrazione è ancora più grave in quanto tale società era stata la destinataria di una precedente decisione in un caso d'infrazione del medesimo tipo: la decisione 90/417/CECA della Commissione ⁽¹⁾, relativa a un cartello nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Con tale decisione, tuttavia, non era stata inflitta a Outokumpu nessuna ammenda.
- (30) Outokumpu ha contestato l'aggravante, asserendo che nel caso suddetto la situazione si presentava molto diversa, in quanto i) essa — Outokumpu — era soggetta all'influenza del Governo e aveva agito nella convinzione che le intese in questione fossero ufficialmente approvate; ii) la Commissione stessa aveva riconosciuto che non si trattava di una vera e propria infrazione e non le aveva inflitto nessuna ammenda; iii) erano coinvolte varie imprese, comprendenti unità e personale in diversi siti; iv) era in questione una diversa disposizione del trattato (l'articolo 65 del trattato CECA).
- (31) Le argomentazioni di Outokumpu non erano accettabili, poiché una delle funzioni delle decisioni che la Commissione adotta nei confronti delle imprese consiste nell'ammorirle e dissuaderle dal commettere simili infrazioni in futuro, anche se, per qualche motivo, non è stata inflitta loro nessuna ammenda. Il fatto che Outokumpu abbia persistito nella sua infrazione nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, dopo che una decisione della Commissione le aveva imposto di porre fine alla sua infrazione nel settore dell'acciaio inossidabile, mostra con evidenza che la suddetta decisione non aveva esercitato sul comportamento commerciale di Outokumpu un sufficiente effetto deterrente. Quindi, si doveva assicurare un futuro effetto deterrente aumentando l'importo dell'ammenda nel caso in oggetto. Inoltre, nel presente contesto il medesimo tipo d'infrazione si configura come violazione del medesimo articolo del trattato, poiché l'articolo 65 del trattato CECA è equivalente all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha già assunto tale posizione nella decisione del 16 dicembre 2003 relativa ai tubi industriali.

⁽¹⁾ GU L 220 del 15.8.1990, pag. 28.

- (32) Non è stato possibile dimostrare la coercizione che Halcor sosteneva di aver subito da KME, Outokumpu, Wieland e Mueller. Non è stata comprovata neanche la coercizione che Boliden asseriva di aver subito da KME.

Circostanze attenuanti

- (33) Le parti hanno sostenuto che vari fattori dovevano essere considerati circostanze attenuanti: tra l'altro, il fatto che le intese non avevano avuto attuazione pratica, gli scarsi profitti derivanti dall'infrazione e le difficoltà economiche in cui versava il settore dei tubi idrotermosanitari in rame.

- (34) Nella presente decisione, la Commissione ha contestato una per una tali argomentazioni, e ha potuto accertare che le intese avevano avuto ripercussioni sui prezzi. Dunque, nel caso in oggetto non si possono riconoscere alle imprese circostanze attenuanti.

- (35) La comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende non prevede misure specifiche di clemenza per coloro che, appellandosi appunto a tale clemenza, svelano alla Commissione fatti ad essa ignoti relativi all'entità o alla durata del cartello. Una simile cooperazione è già stata riconosciuta come fattore attenuante nel caso relativo ai tubi industriali.

- (36) Si è quindi ritenuto che la cooperazione di Outokumpu costituisca in tale contesto un fattore attenuante: Outokumpu è stata la prima impresa a svelare la durata totale del cartello europeo nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame e, in particolare, la prima a fornire prove e spiegazioni decisive per attestare la continuità dell'infrazione nel periodo dal luglio 1994 al luglio 1997 (e dal 1990 sino a tutto il 1992). In base alle prove che la Commissione aveva ottenuto da Outokumpu nell'appello alla clemenza da questa presentato e, ancora prima di tale appello, in base alle ispezioni da essa stessa effettuate, la Commissione non era in grado di determinare la durata e la continuità dell'infrazione dal settembre 1989. Non si deve penalizzare Outokumpu per la sua cooperazione, infliggendole un'ammenda d'importo superiore a quanto essa avrebbe dovuto pagare se non avesse cooperato. Di conseguenza, l'importo di base dell'ammenda da infliggere a Outokumpu è stato ridotto al totale forfetario di 40,17 milioni di EUR, in considerazione della sua effettiva cooperazione, che non rientra nel campo di applicazione della comunicazione del 1996 sulle misure di clemenza.

- (37) La Commissione ha ritenuto che anche la cooperazione fornita da KME costituisca un fattore attenuante in tale contesto. Quando la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti (CA), vi era qualche sparsa indicazione secondo la quale il comportamento illecito riguardava anche i tubi con rivestimento in plastica, e vi erano

prove più consistenti dello scambio d'informazioni sui tubi di questo tipo. Tuttavia, soltanto con la cooperazione di KME la Commissione è stata in grado di accertare che, almeno dall'inizio del 1991, veniva perpetrata un'infrazione unica, complessa e continuata nel settore dei tubi WICU/Cuprotherm. La Commissione ritiene che il gruppo KME non debba essere penalizzato per questa sua cooperazione. Il riferimento pertinente per ridurre l'importo di base dell'ammenda da infliggere a KME è l'importanza relativa del settore dei tubi con rivestimento in plastica rispetto al settore dei tubi idrotermosanitari in rame. In base a tale criterio, l'importo di base dell'ammenda è stato ridotto al totale forfetario di 7,93 milioni di EUR.

Applicazione della comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende

- (38) Tutte le destinatarie della presente decisione hanno cooperato con la Commissione, in varie fasi dell'indagine, nell'intento di ottenere il trattamento di clemenza previsto nella comunicazione della Commissione del 1996, sulla non imposizione o riduzione delle ammende in caso d'intesa tra imprese. Tale comunicazione è stata così applicata:

Capo B della comunicazione di clemenza: riduzione tra il 75 % e il 100 %

- (39) Mueller Industries Inc. («Mueller») è stata la prima impresa a informare la Commissione (nel gennaio 2001) che negli anni 1990 si era costituito un cartello nel settore europeo dei tubi idrotermosanitari in rame. Le prove trasmesse da Mueller prima che la Commissione iniziasse la sua indagine hanno consentito alla Commissione stessa di apprendere che si erano svolti vari incontri di cartello nel 1989, nel 1994 e dal 1997 al 2001, di che cosa si era discusso e chi aveva partecipato. In tal modo, la Commissione ha potuto procedere a ispezioni il 22 marzo 2001 e in tempi successivi. Mueller si è dissociata immediatamente dal cartello e ha fornito piena cooperazione per tutta la durata dell'indagine, trasmettendo alla Commissione varie osservazioni e documenti che completavano la descrizione delle intese. Di conseguenza, Mueller beneficia dell'esenzione totale da ogni ammenda.

Capo C: riduzione tra il 50 % e il 75 %

- (40) Mueller ha fornito qualche prova per il periodo anteriore al 1997 e ha rivelato l'esistenza del cartello nel periodo 1997-2001. Oltre ai documenti raccolti nel corso delle ispezioni, la Commissione aveva prove sufficienti per iniziare il procedimento che avrebbe portato a una decisione contro tutte le parti coinvolte. Quindi nessuna delle altre parti poteva beneficiare di una riduzione ai sensi del Capo C della comunicazione di clemenza del 1996.

Capo D: riduzione tra il 10 % e il 50 %

- (41) Prima che la Commissione adottasse la comunicazione degli addebiti, Outokumpu (nell'aprile 2001), KME (nell'ottobre 2002), Wieland (nel gennaio 2003) e Halcor (nell'aprile 2003) avevano trasmesso alla Commissione stessa informazioni e documenti che contribuirono ad accertare il sussistere d'infrazioni. Nessuna di queste imprese contestava sostanzialmente i fatti sui quali la Commissione basò in seguito la sua CA, ad eccezione dei fatti che non sono poi stati inclusi nella presente decisione. Di conseguenza, tali società possono beneficiare di una riduzione tra il 10 % e il 50 % ai sensi del Capo D della comunicazione di clemenza.
- (42) Outokumpu è stata la prima impresa a presentare prove decisive riguardanti il periodo dal 1989 fino alla metà del 1997. Per il periodo dalla metà del 1997 fino al marzo 2001 le prove le avevano già fornite Mueller e il materiale raccolto nel corso delle ispezioni. In particolare, il contributo di Outokumpu si è rivelato d'importanza cruciale per stabilire la continuità dell'infrazione. Di conseguenza, Outokumpu è stata ricompensata con la massima riduzione possibile, il 50 %, dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato con la Commissione.
- (43) Si è ritenuto opportuno concedere una riduzione anche a KME e Wieland (compresa Buntmetall), inferiore a quella accordata a Outokumpu ma di entità analoga tra loro. Wieland è stata la prima impresa a fornire l'elenco particolareggiato delle riunioni per il periodo dal 1993 al 2001 e spiegazioni che avevano consentito alla Commissione di servirsi come prove di vari documenti di quell'epoca, mentre KME è stata la prima impresa a fornire spiegazioni complete riguardanti tutti gli aspetti dell'infrazione (riunioni SANCO, incontri a livello europeo). Di conseguenza, KME e Wieland (compresa Buntmetall) beneficiano ciascuna di una riduzione del 35 % dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta se non avessero cooperato con la Commissione.
- (44) Halcor ha fornito vari documenti d'epoca relativi al periodo della sua partecipazione (dall'agosto 1998 all'agosto 1999), ma si trattava di un periodo per il quale si disponeva già di abbondante documentazione. Inoltre, Halcor non ha dato chiarimenti sulla sua collaborazione alle intese di cartello prima dell'agosto 1998. Di conseguenza, Halcor poteva beneficiare di una riduzione dell'ammenda di entità molto più esigua rispetto a Outokumpu, KME e Wieland. La Commissione ha dovuto anche tener conto del fatto che Halcor offrì la sua cooperazione subito dopo aver ricevuto la richiesta d'informazioni e che non si sono effettuate ispezioni presso la sua sede. Di conseguenza, Halcor beneficia di una riduzione del 15 % dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta.
- (45) Dopo aver ricevuto la CA, il gruppo Boliden si è appellato alla clemenza: ammetteva l'infrazione e non contestava i fatti. Inoltre, il gruppo ha chiarito alcuni elementi concreti. Tuttavia, data la precedente cooperazione di Mueller e Outokumpu, del gruppo KME, di Wieland e Halcor, e grazie alle ispezioni effettuate, l'infrazione era già stata constatata nella sua interezza. La Commissione ha quindi concesso a Boliden una riduzione del 10 % dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato.
- (46) Dopo aver ricevuto la CA, il gruppo IMI si è appellato alla clemenza: ammetteva l'infrazione e non contestava i fatti. Data la cooperazione di Mueller e Outokumpu, del gruppo KME, di Wieland e Halcor, e grazie alle ispezioni effettuate, l'infrazione era già stata constatata nella sua interezza. La Commissione ha quindi concesso al gruppo IMI una riduzione del 10 % dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato.

Decisione

1. Sono inflitte le seguenti ammende:
 - a) Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB) e Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), congiuntamente e solidalmente: 32,6 milioni di EUR
 - b) Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., congiuntamente e solidalmente: 0,6695 milioni di EUR
 - c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Wieland Werke AG, congiuntamente e solidalmente: 2,43 milioni di EUR
 - d) Halcor S.A., individualmente: 9,16 milioni di EUR
 - e) HME Nederland BV, individualmente: 4,49 milioni di EUR

-
- | | |
|---|------------------------|
| f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd e Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), congiuntamente e solidalmente: | 44,98 milioni di EUR |
| g) KM Europa Metal AG, individualmente: | 17,96 milioni di EUR |
| h) KM Europa Metal AG, Tréfinmétaux SA e Europa Metalli SpA; congiuntamente e solidalmente: | 32,75 milioni di EUR |
| i) Europa Metalli SpA e Tréfinmétaux SA, congiuntamente e solidalmente: | 16,37 milioni di EUR |
| j) Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products Oy, congiuntamente e solidalmente: | 36,14 milioni di EUR |
| k) Wieland Werke AG, individualmente: | 24,7416 milioni di EUR |

2. Le imprese sopra elencate devono porre fine immediatamente alle infrazioni, se non l'abbiano già fatto; evitare d'incorrere di nuovo in atti o comportamenti analoghi all'infrazione constatata nel presente caso e di prendere provvedimenti aventi oggetto od effetto equivalente.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2006/486/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

vista l'azione comune 2005/557/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull'Unione europea,

Articolo 1

L'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 2005/806/PESC copre anche la spesa relativa al periodo dal 29 luglio al 31 ottobre 2006.

considerando quando segue:

Articolo 2

(1) Il 21 novembre 2005, il Consiglio ha adottato la decisione 2005/806/PESC che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur ⁽²⁾.

Il Consiglio valuta, entro il 30 settembre 2006, se l'azione di sostegno dell'UE debba proseguire.

Articolo 3

(2) In attesa della transizione della missione dell'Unione africana verso una operazione delle Nazioni Unite, l'UE dovrebbe proseguire il suo sostegno e, a norma dell'articolo 2 della decisione 2005/806/PESC, il Consiglio ha deciso di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 4

(3) Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell'azione di sostegno.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) L'azione di sostegno dell'UE ad AMIS II sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall'articolo 11 del trattato,

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA

⁽¹⁾ GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 303 del 22.11.2005, pag. 60.